

Tribunale di Brescia, decreto n. 57 del 26 aprile 2024 – società a responsabilità limitata, convocazione giudiziaria dell'assemblea sociale, applicabilità dell'articolo 2367 c.c. alle s.r.l., esclusione, forme alternative di convocazione dell'assemblea

Appare inestensibile la disciplina prevista dall'art. 2367 c.c. in tema di s.p.a., stante il mancato richiamo nella disciplina novellata delle s.r.l. Ciò in quanto tale disciplina, nel testo risultante dalla riforma di cui al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha differenziato fortemente la disciplina delle s.r.l. da quella delle s.p.a., eliminando la tecnica del rinvio in favore di un principio di autonomia e potenziale onnicomprensività della normativa sulla s.r.l. Deve pertanto escludersi l'estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall'art. 2367 c.c., già in linea di principio dissonante con la rigidità dei diversi tipi societari (Cass. n. 10821/2016).

Nel silenzio della legge e nell'eventuale silenzio dello statuto, il meccanismo alternativo per la convocazione dell'assemblea della s.r.l., in caso di omessa convocazione da parte degli amministratori, può essere correttamente

individuato nel potere di convocazione dell'assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell'organo di gestione (Cass. n. 10821/2016).

Principi espressi in relazione a un caso di ricorso ex art. 2367 c.c. promosso per la convocazione dell'assemblea di una s.r.l., asseritamente omessa in modo abusivo dall'amministratore, da parte di un creditore pignoratizio possessore della totalità delle quote della predetta società nei confronti della società medesima e dei suoi soci.

[Decr. 26.04.2024 n. 57Download](#)

(Massime a cura di Leonardo Esposito)